SENTENZA N. 55/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **74442** R.G. introdotto con ricorso depositato il 2.8.2024, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giancarlo Mariniello ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Napoli, via G. Filangieri n. 48 (pec: studiolegalemariniello@legalmail.it)

**contro**

**- INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

**nonché contro**

**- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale**, in persona della dirigente dott.ssa Francesca Franza, con sede in Napoli, via Ponte della Maddalena n. 55, ivi domiciliato nonchè rappresentato e difeso dal proprio dipendente dott.ssa Francesca Cataneo (pec: drca@postacert.istruzione.it)

**FATTO**

Parte ricorrente premette quanto segue:
- già dirigente del Ministero dell'Istruzione in quiescenza dall' 1.9.2017, si duole dell'erroneo adeguamento del proprio trattamento pensionistico agli incrementi stipendiali, integralmente quiescibili, introdotti dal CCNL – Area Istruzione e Ricerca (dirigenti scolastici e AFAM), firmato in data 8 luglio 2019, per il triennio 1.1.2016 – 31.12.2018;
- a seguito di diffide non andate a buon fine, otteneva dall'INPS una riliquidazione peggiorativa rispetto all'atto di liquidazione originaria del proprio trattamento per effetto dell'applicazione di una erronea formula di calcolo;
- per tale motivo, adiva questa Corte per il riconoscimento del diritto all'esatto adeguamento e ricalcolo della pensione in godimento alla luce dei benefici del ridetto CCNL, per il triennio 2016 – 2018, e condanna dell'Ente previdenziale alla corresponsione delle differenze economiche sui ratei già percepiti, maggiorati di rivalutazione ed interessi, e vittoria di spese in favore del procuratore antistatario;
- con comparsa del 20.11.2025, costituendosi in giudizio per il rigetto del ricorso l'INPS ha affermato di aver provveduto a riliquidare la pensione della ricorrente tenendo conto degli aumenti contrattuali spettanti fino alla data di collocamento in pensione e non oltre;
- con comparsa del 19.12.2025, il Ministero dell'Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale si costituiva in giudizio per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, affermando di aver provveduto a tutti gli adempimenti di propria competenza vale a dire alla istruttoria, prima, ed alla quantificazione, poi, degli importi adeguati in favore di parte ricorrente; importi che successivamente venivano inseriti nel sistema "Passweb" e comunicati all'INPS;
- alla odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Eugenio Adabbo per delega orale del difensore costituito per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per

l'INPS. L'avv. Adabbo ha insistito come in atti, chiedendo l'integrale accoglimento della domanda.

L'avv. Tellone si è riportato alle proprie difese, chiedendo la decisione.

Nessuno è comparso per il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. Campania.

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

**DIRITTO**

Parte ricorrente ha adito questo Giudice per ottenere il riconoscimento degli incrementi contrattuali per il periodo considerato nel CCNL (2016 - 2018) anche nel periodo successivo al pensionamento avvenuto in data 1.9.2017.

Nel merito, conformemente all'orientamento maggioritario della Sezione, ritiene questo Giudice, *melius re perpensa*, di poter riconoscere l'invocato adeguamento della pensione per la durata del CCNL fino alla data di pensione ma non anche per il periodo successivo, con revisione quindi del proprio precedente di cui alla sentenza n. 318/2024.

Sulla questione, la giurisprudenza contabile ha in più occasioni enunciato il principio secondo cui "*nel calcolo della pensione, va tenuto conto solo dei miglioramenti economici relativi ai singoli scaglioni di aumento già percepiti alla data di cessazione dal servizio, atteso che i detti incrementi, derivanti da un accordo sindacale, se scaglionati nel tempo, non possono che riguardare il personale in servizio alla data delle singole decorrenze degli aumenti, salvo che non vi siano disposizioni specifiche di natura derogatoria (cfr. SS.RR. 31 maggio 1999 n. 17/QM; 15 maggio 1998 n. 11/QM; Sez. II, 21 dicembre 2016 n. 1370; 16 settembre 2010 n. 352). Al riguardo le Sezioni Riunite di questa Corte hanno, in particolare, affermato che come non si matura in servizio il diritto ad un dato aumento percentuale dello stipendio (…) prima della decorrenza dell'anno di riferimento, parallelamente non può calcolarsi in pensione - avente natura di retribuzione differita - un trattamento retributivo mai acquisito in servizio e mai entrato nel patrimonio del soggetto in quanto il diritto all'intero,*

*esistente in via potenziale o di mera aspettativa, non è poi sorto in concreto per non essersi verificata la condizione sospensiva della permanenza in servizio alla data di maturazione di quel determinato aumento percentuale annuale (v. SS.RR. n. 17/99/QM cit.). Ne discende che ogni espressa deroga, va intesa come eccezione non trasponibile in contesti contrattuali che non la contemplano"* (II Sez. Appello, sent. n. 127/2018; Sez. Giur. Campania, sent. nn. 391/2024, 212/2025 e 13/2026).

È necessario, al riguardo, premettere che, *in subiecta materia*, il legislatore ha inteso escludere che variazioni retributive successive al collocamento in pensione possano incidere sulla base pensionabile, se non in presenza di una espressa disposizione normativa che legittimi tale deroga al principio generale della non automatica estensione dei miglioramenti retributivi del personale in servizio ai pensionati. Nel calcolo della pensione possono in altri termini confluire ed essere presi in considerazione soltanto quegli elementi della retribuzione che il dipendente abbia acquisito il diritto di percepire in costanza di servizio e non anche quelli che vengono a maturazione in un momento successivo, i quali riguardano soltanto coloro che, in tale momento, sono in servizio (Sez. Giur. Campania, sent. nn. 391/2024, 463/2024, 212/2025 e 13/2026).

Conseguentemente, i dipendenti cessati nel corso di vigenza dell'accordo collettivo di cui trattasi non hanno diritto al computo integrale nella base pensionabile dei benefici economici ivi previsti ma solo di quelli effettivamente corrisposti in costanza di servizio.

La giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (Sez. Riun., sent. n. 17/1999; II Sez. Appello, sent. n. 133/2000; I Sez. Appello, sent. n. 328/2013) - che si ritiene di condividere pienamente nel caso di specie – afferma "*il principio della non pensionabilità degli scaglioni di incremento non percepiti durante il servizio, non rilevando che il pensionamento sia avvenuto durante la vigenza giuridica del contratto. La consistenza*

*economica dello stipendio percepito è un dato reale, il cui contenuto non può comprendere elementi futuri, al tempo dell'effettiva corresponsione non maturati, e quindi non dovuti. Su tale base effettiva va quindi calcolato il trattamento di quiescenza, che è rapportato all'importo dello stipendio effettivamente goduto, senza possibilità di soluzioni interpretative analogiche o estensive della normativa prevista per il personale in attività di servizio".* (I Sez. Appello, sent. n. 268/2016 che ha ad oggetto una disposizione del CCNL biennio economico 2000/2001 – l'art. 3 – identica all'art. 40 comma 3 del CCNL per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica relativa al periodo 1/9/2000- 31/12/2001). Di conseguenza "*come non si matura in servizio il diritto ad un dato aumento percentuale dello stipendio … prima della decorrenza dell'anno di riferimento, parallelamente non può calcolarsi in pensione – avente natura di retribuzione differita – un trattamento retributivo mai acquisito in servizio e mai entrato nel patrimonio del soggetto in quanto il diritto all'intero, esistente in via potenziale o di mera aspettativa, non è poi sorto in concreto per non essersi verificata la condizione sospensiva della permanenza in servizio alla data di maturazione di quel determinato aumento percentuale annuale"* (Sez. Riun., sent. n. 17/1999).

Il principio appena rammentato trova conferma, nella fattispecie in rilievo, in relazione al CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca – (per il triennio 2016-2018 siglato l'8.7.2019 che ha previsto un adeguamento del trattamento economico, precisamente all'art. 39.

L'art. 40 esplica che effetto produca il nuovo trattamento economico sugli emolumenti corrisposti al lavoratore in quiescenza: "*1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 39 … hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.*

*3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati".*

L'espressione "*integralmente*" si riferisce alla somma dei benefici di cui al comma 1 e 2, ovvero gli aumenti contrattuali e quelli di retribuzione di posizione fissa e variabile spettanti, per cui la pensione va commisurata soltanto sugli aumenti stipendiali stabiliti alle decorrenze maturate all'atto del collocamento a riposo, non potendo essere invece commisurata anche sugli aumenti maturati successivamente a tale data, non avendo la norma esteso i benefici "*futuri*" dell'accordo a chi era cessato dal servizio in data precedente.

Discende con tutta chiarezza da tale norma, che va riguardata nel sistema di attribuzione dei benefici previsti nell'accordo, che non si tratta di un beneficio unico, unitariamente attribuito ai destinatari del medesimo accordo, ma di tanti e separati benefici che sono andati a comporre, alle scadenze fissate, la retribuzione spettante al dipendente. *"Ed invero, se è immanente al concetto stesso di pensione il versamento dei corrispondenti contributi, da intendersi la prima come retribuzione differita e il secondo come accantonamento disposto a relativa copertura, appare chiaro che al di là delle soluzioni matematico-finanziarie adottate, la complessiva gestione non può svilupparsi che attraverso un corrispondente equilibrio tra entrate e uscite…In un regime di gestione diretta quale quella seguita dallo*

*Stato per i propri dipendenti e caratterizzata dall'iscrizione in appositi capitoli di bilancio, eventuali necessità possono essere coperte da integrazione dei relativi stanziamenti: diversamente l'ordinamento delle casse e dei fondi pensioni facenti capo alla direzione generale degli Istituti di previdenza (ora confluiti nell'INPDAP) e la relativa gestione sono fondati sul rigoroso bilanciamento tra contributi versati dai lavoratori e dagli enti datori di lavoro, riserve tecniche e pensioni erogate"* (Sez. Riun., sent. n. 18/QM/99). Ed infatti, la pensione era liquidata dagli Istituti di previdenza sulla base della retribuzione annua contributiva, costituita dagli elementi retributivi spettanti e percepiti dal dipendente iscritto (art. 23 r.d.l. n. 680/1938, art. 22 l. n. 934/1941, artt. 12, 13 e 14 l. n. 379/1955, artt. 15 e 16 l. n. 1077/1959, art. 1 l. n. 965/1965); la pensione deve essere liquidata "*in base agli stipendi ed altri assegni soggetti a contributo*" ed il servizio utile per conseguimento della pensione è quello cui corrisponde il versamento dei contributi (artt. 34 e 47 r.d.l. n. 680/38, artt. 33 e 46 l. n. 934/1941

Inoltre, la sentenza n. 99/2004 III Sez. d'Appello ha affermato, con riguardo ad una disposizione analoga (art. 5 CCNL comparto Ministeri biennio 1996-97), confermando la sentenza di primo grado, Sez. Piemonte n. 1084/2002, che *"Riguardo al secondo punto, il ricorrente invoca il primo comma dell'art. 5 del contratto secondo cui "gli incrementi retributivi di cui ai precedenti articoli hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-97, alle scadenze e negli importi ivi previsti: anche in ordine a tale profilo, il Collegio non può che confermare la corretta motivazione resa dal primo giudice ed articolata, sostanzialmente, sulla natura accessoria dei benefici richiesti. A tal fine è appena il caso di ricordare che questo giudice, con giurisprudenza ormai consolidata (fra le tante, Sez. III^, nn. 271/2001, 283/2001, 29/2003,199/2003, ecc.), ha*

*stabilito che il computo nella base pensionabile di trattamenti accessori quali quelli invocati nel presente giudizio, è inibito dalla generale previsione dell'articolo 43 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, secondo cui sono computabili nel calcolo del trattamento di quiescenza l'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti, nonché gli altri assegni o indennità pensionabili, ivi espressamente indicati. Alla succitata previsione normativa non sono riconducibili i benefici invocati dall'appellante, stante l'evidente natura di trattamenti accessori la quale emerge chiaramente, sul piano testuale, sia dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 1999, punto 4 sia dall'art. 40 del ricordato Contratto"* (III Sez. Appello, sent. n. 99/2004). La sentenza della Sezione Piemonte n. 1084/2000 ha affermato che "*la costante giurisprudenza di questa Corte ha escluso, nel vigente ordinamento, l'esistenza di un principio generale di perequazione o di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza in funzione dei miglioramenti stipendiali corrisposti al personale in servizio, ostandovi la disposizione contenuta nel citato articolo 43 del d.p.r. nr 1092 del 1973, secondo il quale la liquidazione del trattamento pensionistico deve essere effettuata in base all'ultimo stipendio integralmente percepito dal dipendente all'atto del collocamento a riposo, salvo deroghe espresse dal legislatore disposte con apposita Legge. La posizione pensionistica del singolo dipendente, conseguentemente, va riferita a quella retributiva raggiunta alla data della cessazione dal servizio, con relativa inammissibilità di raffronti con la posizione retributiva del personale ancora in servizio o cessato dal servizio in epoca diversa".*

Si richiama infine la sentenza della Corte dei conti, Lazio, sentenza n. 1259/2004 che ha rigettato un ricorso analogo a quello in esame con cui veniva chiesta l'attribuzione dell'intero beneficio economico (100%) e precisamente per il periodo della valenza contrattuale ai sensi dell'art. 65 del CCNL Ente poste del 26.11.94, indipendentemente dalla cessazione dal servizio; nonostante i ricorrenti fossero cessati dal servizio, per

dimissioni, nel dicembre 1994 avanzavano concretamente richiesta di riliquidazione del trattamento di quiescenza, mediante riconoscimento degli incrementi mensili stabiliti dal CCNL alle rispettive decorrenze dell'1.1.95 e 1.10.95.

Nella sentenza si evidenzia che *"Il tenore letterale della norma enunciata con chiara attribuzione degli incrementi in discorso alle decorrenze indicate non può essere interpretata con estensione dei benefici a coloro che non erano in servizio alle decorrenze relative. Non esiste nel nostro ordinamento una statuizione normativa che preveda l'estensione ai pensionati dei benefici economici concessi al personale in servizio; tale automatismo è stato più volte escluso anche nella giurisprudenza costituzionale. Ad ulteriore conferma dell'infondatezza del ricorso, valga anche la considerazione della mancata copertura finanziaria dei maggiori oneri, che per l'art. 81 della Costituzione deve costituire elemento indefettibile per far fronte a maggiori spese pubbliche, i cui mezzi, nel caso in questione, non appaiono neppure bilanciati dalla relativa contribuzione previdenziale a carico dei pensionati. La norma non ha inteso estendere i benefici anche a coloro che siano cessati dal servizio prima del completamento dell'arco contrattuale, come nella fattispecie all'esame. Vi è in materia di contratti collettivi giurisprudenza non solo nella giustizia amministrativa ma anche in quella ordinaria che riconosce che gli aumenti non vanno applicati a coloro i quali non sono più in servizio alle varie scadenze dei benefici contrattuali. Il principio generale che si desume dall'orientamento giurisprudenziale è quello secondo cui il godimento dei benefici assurge a diritto, in assenza di una non dubbia disposizione contraria, solo quando si realizza il momento temporale del suo sorgere. Per tutte valga il richiamo della sentenza n. 13/99/QM di questa Corte a Sezioni Riunite, nella quale viene formulata una soluzione di massima, che seppure riferita ad un comparto diverso (enti locali) da quello in questione (postali) certamente delinea e definisce i criteri informatori ed ispiratori per l'interpretazione dei*

*contratti di categoria. Così, infatti, la richiamata sentenza: ‘ al personale degli enti locali, cessato dal servizio dal 1° gennaio 1983, ai fini della determinazione della base pensionabile vanno riconosciuti i benefici previsti dal d.p.r. del 25 giugno 1983, n. 347 maturati all’atto del collocamento a riposo nell’entità effettivamente corrisposta in relazione alle misure percentuali stabilite con riferimento alle date indicate dall’art. 42 dello stesso decreto presidenziale’. Ne è infatti seguito un orientamento anche di questa Sezione con sentenze successive a quella richiamata delle Sezioni Riunite, che ha riconosciuto il diritto ad ottenere i previsti benefici solo a coloro che siano cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale e nelle misure e scadenze previste dal rispettivo contratto di categoria. Ritenuto che l’Amministrazione abbia corrisposto a ciascuno dei ricorrenti i previsti benefici economici stabiliti alle varie scadenze dal relativo contratto di categoria, il ricorso è da respingere”* (Sez. Giur. Lazio, sent. n. 1259/2004).

Trova quindi applicazione nella vicenda in esame il principio per cui la base pensionabile è ancorata all’ultimo giorno di servizio (ai sensi dell’art. 43 d.p.r. n. 1092/1973), con la conseguenza che nel calcolo della pensione può confluire ed essere considerato soltanto il *quantum* retributivo che il dipendente abbia acquisito il diritto di percepire alla data della cessazione dal servizio. Tale interpretazione è supportata anche dalla lettura delle norme contrattuali di riferimento: l'art. 39 CCNL Istruzione prevede, chiaramente, lo scaglionamento delle rideterminazioni dello stipendio tabellare.

Orbene, il successivo art. 40 prevede: *"Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 39 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam) hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di 3 buonuscita o di anzianità, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di*

*posizione nella componente fissa e variabile in godimento."* Infine, il comma 3 prevede ancora: *"I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo".* Le scadenze e gli importi richiamati sono quelli dello scaglionamento dettato dall'art. 39; mentre, l'espressione "integralmente" si riferisce alla somma dei benefici di cui al comma 1 e 2, ovvero gli aumenti contrattuali e quelli di retribuzione di posizione fissa e variabile. La seconda parte del comma 3, quindi, sarebbe solo confermativa dell'identico principio ("*Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita e di anzianità, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio*").

Peraltro, i sopracitati articoli sono dello stesso tenore di quelli di precedenti contratti collettivi (CCNL per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica relativa al periodo 1/9/2000- 31/12/2001 che, agli artt. 40 e 41, ha disciplinato la materia con lo stesso lessico) come dimostrato peraltro dalla giurisprudenza di questa Corte sopra citata che si riferisce a diversi contratti collettivi contenenti la medesima disposizione normativa. Altra interpretazione, finirebbe col contrastare con l'ulteriore rilevante principio per cui – dopo il pensionamento – il trattamento di quiescenza è soggetto alle rivalutazioni perequative appositamente previste dal legislatore per le pensioni (a partire dall'art. 1 e ss. l. n. 177/1976 e norme ad essa collegate nonché art. 11 d.lgs. n. 503/1992, sino alle innumerevoli disposizioni di legge che hanno integrato e modificato l'istituto). Laddove, il ricorrente potesse fruire della modifica della base di computo della pensione anche successivamente alla

cessazione dal servizio, cumulerebbe indebitamente sia il miglioramento contrattuale sulla base stipendiale che l'automatismo perequativo. È noto invece che – proprio per l'identità di funzione proiettata alternativamente su stipendio o pensione - le Sezioni centrali della Corte hanno negato la cumulabilità dei benefici contrattuali e degli aumenti perequativi (Sez. Giur. Campania, sent. n. 13/2026). Deve, infatti, considerarsi che i benefici contrattuali e il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni, pur essendo due istituti diversi, mirano allo stesso risultato, ovvero neutralizzare gli effetti discendenti dall'aumento del costo della vita, nella più ampia ottica di attuare un'efficace protezione previdenziale delle varie categorie di pensionati, compatibilmente con gli equilibri generali della finanza pubblica. Ne consegue che consentire il cumulo degli incrementi economici derivanti dall'applicazione delle diverse tranches contrattuali con i benefici connessi alla perequazione automatica si risolverebbe in una non consentita duplicazione di benefici, assolutamente incompatibile, sia sul piano logico che su quello giuridico, con il meccanismo strutturato di perequazione dei trattamenti pensionistici e si tradurrebbe nel godimento di un trattamento pensionistico addirittura superiore rispetto a quello spettante al personale rimasto in servizio che abbia maturato la medesima anzianità al quale resterebbe, invece, precluso ogni corrispondente beneficio perequativo.

Per i motivi illustrati, l'odierno ricorso va parzialmente accolto spettando alla ricorrente solo gli incrementi maturati nel periodo in cui era in attività di servizio, vale a dire fino all' 1.9.2017, in quanto i benefici economici di cui al CCNL siglato in data del 8.7.2019 spettano nei limiti ed alle scadenze in esso stabiliti.

Spese compensate in ragione dell'accoglimento soltanto parziale della pretesa azionata.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando:

1. Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore di parte ricorrente il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento nei soli limiti dei benefici economici maturati in costanza di servizio, vale a dire fino all' 1.9.2017;

2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026.

**Il GIUDICE UNICO**

**(Gabriele Pepe)**

Firma digitale

*Depositata in Segreteria il giorno 09.03.2026*

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale